

LA EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI PRESTAZIONE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI


Arch. Kristian Fabbri

***Consulente NuovaQuasco – Organismo Regionale di Accreditamento
Regione Emilia-Romagna – Servizio Energia ed Economia Verde***

Le principali novità del quadro legislativo nazionale e regionale



le principali modifiche apportate al D.Lgs. 192 con il DL 63/2013 e la successiva legge di conversione 90/2013



le principali modifiche apportate al D.Lgs. 192 con il DL 63/2013 e la successiva legge di conversione 90/2013

**LA LEGGE 90/2013 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE
SI CONFIGURA COME MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL D.LGS. 192/2005**

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. (GU n.222 del 23-9-2005 - Suppl. Ordinario n. 158)



**MODIFICHE
INTRODOTTE**

LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00133) (GU n.181 del 3-8-2013)

LE PRINCIPALI NOVITA'

DEFINIZIONI

Modifiche del DL 63/2013 (L.90/2013) al D.Lgs. 192 /2005

Art. 2. Definizioni

"prestazione energetica di un edificio": quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione **e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili.** Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. **La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti**

"attestato di prestazione energetica dell'edificio": documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica;

DEFINIZIONI

Modifiche del DL 63/2013 (L.90/2013) al D.Lgs. 192 /2005

Art. 2. Definizioni

"edificio a energia quasi zero":

edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo e' coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema prodotta in situ;

"edificio di riferimento" o "target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica":

edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati;



DEFINIZIONI – IMPIANTO TERMICO
Modifiche del DL 63/2013 (L.90/2013) al D.Lgs. 192 /2005

Art. 2. Definizioni

"impianto termico":

impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate .

OGGETTO – Ambito di applicazione

Modifiche del DL 63/2013 (L.90/2013) al D.Lgs. 192 /2005

2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:

- a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;**
- b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di:
 - 1) nuova costruzione;**
 - 2) ristrutturazioni importanti;**
 - 3) riqualificazione energetica.**
- c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a “energia quasi zero”;
- d) l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari;**
- e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell’efficienza energetica degli edifici;
- f) l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;
- g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici; (DPR 74/2013)**
- h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione;
- i) la realizzazione e l’adozione di strumenti comuni allo Stato e alle Regioni e Province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;
- l) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore;
- m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore;

OGGETTO – Ambito di ESCLUSIONE

Modifiche del DL 63/2013 (L.90/2013) al D.Lgs. 192 /2005

3. Sono **escluse** dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:

a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il **codice dei beni culturali e del paesaggio**, fatto salvo quanto disposto **al comma 3-bis**;

b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;

d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc., fatto salvo quanto disposto al comma 3-ter;

f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose

3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:

a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6;

b) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 7.

3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.

3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini delle valutazioni di efficienza energetica.

METODO DI CALCOLO

Modifiche del DL 63/2013 (L.90/2013) al D.Lgs. 192 /2005

Art. 4. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica

Con successivo decreto vengono definite:

a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'Allegato 1 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, n.31 sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

1. la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea;
2. il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema;
3. si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato;
4. ai fini della compensazione di cui al punto 3, è consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalità definite dai decreti di cui al presente comma;

REQUISITI PRESTAZIONE ENERGETICA

Modifiche del DL 63/2013 (L.90/2013) al D.Lgs. 192 /2005

Art. 4. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica

Con successivo decreto vengono definite:

b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:

1. i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici;
2. in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell' "edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;
3. per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti dei
 - parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze,
 - parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile

EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO

Modifiche del DL 63/2013 (L.90/2013) al D.Lgs. 192 /2005

Art. 4-bis (Edifici ad energia quasi zero)

1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione utilizzati da Pubbliche Amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

2. Entro il 31 giugno 2014, ... è definito il Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, è trasmesso alla Commissione europea.

3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a) l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m² anno;
- b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE tenendo conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio;
- c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica quanto disposto al comma 1;
- a) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell'attuazione del comma 1.



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Modifiche del DL 63/2013 (L.90/2013) al D.Lgs. 192 /2005

Art. 6 Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione

Con successivo decreto viene prevista, tra l'altro:

Comma 12 (...) è predisposto l'adeguamento del DM 26 giugno 2009 (LG Nazionali) nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:

a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:

1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di **energia primaria totale che di **energia primaria non rinnovabile**, attraverso i rispettivi indici;**

2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;

3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;

4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;

5) le emissioni di anidride carbonica;

6) l'energia esportata;

7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;

8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Modifiche del DL 63/2013 (L.90/2013) al D.Lgs. 192 /2005

Art. 6 Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione

Art.6 comma 12 (...prosegue) con successivo decreto viene prevista, tra l'altro:

- c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;**
- d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.**

DISPOSIZIONI GIA' IN VIGORE ANCHE SUL TERRITORIO REGIONALE

Modifiche del DL 63/2013 (L.90/2013) al D.Lgs. 192 /2005

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici **è rilasciato per gli edifici o le unita' immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici** indicati al comma 6.

Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità.

Nel caso di nuovo edificio, l'attestato **e' prodotto a cura del costruttore**, sia esso committente della costruzione o societa' di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato e' prodotto a cura del proprietario dell'immobile.

2. Nel caso di vendita, di trasferimenti di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unita' immobiliari, ove l'edificio o l'unita' non ne sia gia' dotato, ***il proprietario e' tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1.***

In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime;

in caso di vendita o locazione di un edificio **prima** della sua costruzione, il venditore o locatario **fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindi giorni della richiesta di rilascio del certificato di agibilità.**

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
DISPOSIZIONI GIA' IN VIGORE ANCHE SUL TERRITORIO REGIONALE
Modifiche del DL 63/2013 (L.90/2013) al D.Lgs. 192 /2005

8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unita' immobiliare e la classe energetica corrispondente.

9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati.

10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia gia' disponibile un attestato in corso di validita', rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

Art. 15 Sanzioni

1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformita' e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, **sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.**

2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli con le modalità di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.



Timbro e Firma(1)

Timbro e Firma(2)

(1) Con la sottoscrizione del presente Attestato, il Soggetto Certificatore assume le responsabilità di legge per quanto concerne:

- conformità del presente attestato alle disposizioni vigenti in materia di certificazione energetica degli edifici
- asseverazione dei dati di propria competenza riportati nel presente attestato
- dichiarazione della esistenza delle condizioni di indipendenza e imparzialità di giudizio

(2) Con la sottoscrizione del presente Attestato, i Tecnici preposti alla determinazione della prestazione energetica assumono le responsabilità di legge in relazione:

- all'asseverazione dei dati di propria competenza riportati nel presente attestato
- alla dichiarazione della esistenza delle condizioni di indipendenza e imparzialità di giudizio

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

SANZIONI - GIA' IN VIGORE ANCHE SUL TERRITORIO REGIONALE

Modifiche del DL 63/2013 (L.90/2013) al D.Lgs. 192 /2005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A). (GU n.42 del 20-2-2001 - Suppl. Ordinario n. 30)

Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'

1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Art. 71 (R) Modalita' dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)

[...]

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)

Art. 76 (L) Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

SANZIONI - GIA' IN VIGORE ANCHE SUL TERRITORIO REGIONALE

Modifiche del DL 63/2013 (L.90/2013) al D.Lgs. 192 /2005

Art. 15 Sanzioni

3. Il **professionista qualificato** che rilascia la **relazione tecnica** di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un **attestato di prestazione energetica** degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, **e' punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro.**

L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Il **direttore dei lavori** che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformita' delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, **e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.** Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5. Il **proprietario** o il **conduttore dell'unita'** immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilita', qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

6. L'**operatore incaricato del controllo e manutenzione**, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 19/54

SANZIONI - GIA' IN VIGORE ANCHE SUL TERRITORIO REGIONALE

Modifiche del DL 63/2013 (L.90/2013) al D.Lgs. 192 /2005

Art. 15 Sanzioni

(...)

7. In caso di **violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica** gli edifici **di nuova costruzione** e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, **il costruttore o il proprietario** e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a *3000 euro e non superiore a 18000 euro.*

8. In caso di **violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di vendita**, come previsto dall'articolo 6, comma 2, **il proprietario** e' punito con la sanzione amministrativa non *inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.*

9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di **nuovo contratto di locazione**, come previsto dall'articolo 6, comma 2, **il proprietario** e' punito con la sanzione amministrativa non *inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.*

10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici **nell'annuncio di offerta di vendita o locazione**, come previsto dall'articolo 6, comma 8, **il responsabile dell'annuncio** e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a *500 euro e non superiore a 3000 euro.*

RELAZIONE TECNICA – *Work in progress*

Modifiche del DL 63/2013 (L.90/2013) al D.Lgs. 192 /2005

Art. 8 Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni

1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di concessione edilizia.

Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di mera sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37. *Gli schemi e le modalita' di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica.* Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto e' integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione del progetto articolo 26, comma 7 redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.

FUNZIONI REGIONE ed ENTI LOCALI

Modifiche del DL 63/2013 (L.90/2013) al D.Lgs. 192 /2005

Art. 9 Funzioni delle Regioni e degli Enti locali

Le Regioni e le Province autonome possono provvedere o prendere provvedimenti migliorativi di quelli disposti dal presente decreto, in termini di:

- a) flessibilità applicativa dei requisiti minimi, anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale;
- b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualità dell'aria.

Le Regioni e le Province autonome in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, provvedono inoltre a:

- a) Istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi.
- b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati di certificazione emessi.**

WORK IN PROGRESS

I DECRETI ATTUATIVI - NUOVI

ATTUALI

Art. 4 comma 1.

Con uno o più decreti del Ministro ... sono definiti:

- a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili
- b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari

DPR 59/2009
+
Art. 11

Art. 4 comma 1-bis.

Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica ...sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE:

- le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici,
- i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione
- la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica

DPR 74/2013

DPR 75/2013

NEW

Art. 6 comma 12.

Con decreto del Ministro ... avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009

DM 26/6/2009

le nuove metodologie di verifica: l'utilizzo dell'"edificio di riferimento"

2.1. Edifici residenziali esistenti

A titolo di esempio si riporta in Figura 2.1 la matrice della Tipologia Edilizia della zona climatica E italiana elaborata dal Politecnico di Torino nell'ambito del progetto TABULA.

		CLASSE DI DIMENSIONE EDILIZIA			
Area climatica medio		CASE MONIFAMILIARI	CASE A SCHIERA	EDIFICI MULTIFAMILIARI	BLOCCHI DI APPARTAMENTI
CLASSE DI EPOCA DI COSTRUZIONE	1 Fine al 1900				
	2 1901-1920				
	3 1921-1945				
	4 1946-1960				
	5 1961-1975				
	6 1976-1980				
	7 1991-2005				
	8 Dopo il 2005				

Figura 2.1 - Matrice della Tipologia Edilizia della zona climatica E italiana (tratto dalla Building Typology Brochure - Italy, prog. TABULA)

Per l'applicazione della procedura di ottimizzazione dei costi è necessario quindi definire:

- le misure di efficienza energetica;
- le opzioni di risparmio energetico;
- i costi degli interventi.

$$C_g(\tau, r) = I_0 + \sum_{i=1}^{\tau} \frac{FC(i)}{(1+r)^i} = I_0 + \sum_{i=1}^{\tau} FC(i) \cdot R_d(i) \quad (1)$$

$$R_d(i) = (1+r)^{-i} \quad (2)$$

Dove:

C_g è il costo globale espresso in termini di VAN;

τ è l'orizzonte temporale all'interno del quale vengono considerati i flussi di cassa;

r è il tasso di attualizzazione;

I_0 è il costo iniziale per le misure di efficienza energetica (investimento iniziale);

$FC(i)$ sono i flussi di cassa dell'anno i -esimo;

$R_d(i)$ è il fattore di attualizzazione.

WORK IN PROGRESS - gli impatti delle nuove disposizioni sulle procedure di certificazione energetica degli edifici

Modifiche dei contenuti dell'Attestato di Prestazione Energetica

Classe Qualità del Fabbricato
INVERNO


Classe Qualità del Fabbricato
ESTATE

valutazione qualitativa
(ottimo, buono, cattivo,
pessimo)

Prestazione
Globale

Incluso EPe
clim.estiva

Emissione CO2
(risparmi CO2)



gli impatti delle nuove disposizioni sulle procedure di certificazione energetica degli edifici

CLASSE raggiungibile

R_{en} Comb Combinazione degli interventi
R_{en}1+R_{en}2+R_{en}N

FABBRICATO IMPIANTI CLIM. ALTRI IMPIANTI FONTI RINNOVABILI EMISSIONI CO₂

R_{eo} **RISTRUTTURAZIONE IMPOSTANTE EDIFICIO**

Collo	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	Pratibilità	EP _{gl} kWh/m ² anno	Rid. %	Classe energetica raggiungibile	Tempo di ritorno anni	Riduzione CO ₂ %
R _{eo} 1							
R _{eo} 2							
R _{eo} N							

CLASSE raggiungibile

R_{eo} Comb Combinazione degli interventi
R_{eo}1+R_{eo}2+R_{eo}N

FABBRICATO IMPIANTI CLIM. ALTRI IMPIANTI FONTI RINNOVABILI EMISSIONI CO₂

INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA E RISPARMI STIMATI DOPO L'INTERVENTO PER SERVIZIO ENERGETICO

Servizio	EP kWh/m ² a PRIMA	EP REN kWh/m ² a	EP Rimp kWh/m ² a	Limiti di legge	Riduzione consumi energetici %	Valore		Ripartizione annoverata ottenibile %
						Fig.	espressità	
EPI Climatizzazione invernale								
EPO Climatizzazione estiva								
EPOac Produzione acqua calda sanitaria								
EPII Illuminazione								
EPgl far Produzione energia da fonti rinnovabili								
EPexp far Superficie energia da fonti rinnovabili								

Dati fabbricato

Valutazione
Miglioramento
della prestazione
energetica

gli impatti delle nuove disposizioni sulle procedure di certificazione energetica degli edifici

INDICEDIPRESTAZIONE ENERGETICA

INDICE	VALORE (kWh/m ² /anno)		LIMITE (kWh/m ² /anno)	
TOTALE (EP _{inv} + EP _{est} + EP _{acs} + EP _{il})	EP _{tot}	81,██	EP _{tot-lim}	58,██
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	EP _{inv} + EP _{acs}	81,██	EP _{inv-lim}	47,██
			EP _{acs-lim}	10,██
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA (non calcolata)	EP _{est}	0,00	EP _{est-lim}	0,00
ILLUMINAZIONE (non calcolata)	EP _{il}	0,00	EP _{il-lim}	0,00

EVENTUALI INTERVENTI MIGLIORATIVI DEL SISTEMA EDIFICIO / IMPIANTI

TIPO INTERVENTI	STIMA RIFORNO INVESTIMENTO (ANNI)	ENERGIA PRIMARIA RISPARMIATA (kWh/m ² /anno)	EMISSIONI CO ₂ RISPARMIATE (Kg/anno)
████████████████████	██████	██████	██████

SOGGETTO CERTIFICATORE

████████████████████

Timbro e Firma(1)

TECNICI DEPOSITI

████████████████████

Timbro e Firma(2)

(1) Con la sottoscrizione del presente Attestato, il Soggetto Certificatore assume le responsabilità di legge per quanto concerne:

- conformità del presente attestato alle disposizioni vigenti in materia di certificazione energetica degli edifici
- asseverazione dei dati di propria competenza riportati nel presente attestato
- dichiarazione della esistenza delle condizioni di indipendenza e imparzialità di giudizio

(2) Con la sottoscrizione del presente Attestato, i Tecnici preposti alla determinazione della prestazione energetica assumono le responsabilità di legge in relazione:

- all'asseverazione dei dati di propria competenza riportati nel presente attestato
- alla dichiarazione della esistenza delle condizioni di indipendenza e imparzialità di giudizio

N° ██████

ATTESTATO DI
PRESTAZIONE ENERGETICA



Pag. 1/1

Novità 2014

Novità 2014

LR 26/2014 (nuovo art.25)

DGR 453/2014 (certificatori)

DGR 1577/2014 (modifiche All.1 – 2 - 3)

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

TITOLO II

Attuazione di direttive europee in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prestazione energetica nell'edilizia ed efficienza energetica.

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)

"Capo I

Attuazione della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Attuazione della direttiva 2010/31/UE relativa alla prestazione energetica nell'edilizia

Art. 25 - Attuazione della direttiva 2010/31/UE

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

Art. 25 - Attuazione della direttiva 2010/31/UE

1. In attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia e in conformità ai principi indicati dalla legislazione dello Stato, con atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013 sono stabiliti i requisiti minimi di prestazione energetica, tenendo conto di quelli definiti dalla normativa nazionale, per la progettazione e realizzazione di:

- a) edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati;***
- b) nuovi impianti installati in edifici esistenti;***
- c) interventi sugli edifici e sugli impianti esistenti.***

2. In particolare, l'atto di coordinamento tecnico:

- a) definisce i ***requisiti minimi di prestazione energetica***, ivi compresa la quota di consumi da coprire mediante ***utilizzo di energia da fonti rinnovabili***, che devono essere rispettati per le diverse tipologie di intervento edilizio, nonché la relativa gradualità di applicazione ed i criteri e la metodologia di calcolo da impiegare per la loro determinazione;
- b) individua le modalità per assicurare che gli edifici di nuova realizzazione abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE entro il termine del 1° gennaio 2017 per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, ed entro il termine del 1° gennaio 2019 per tutti gli altri edifici;
- c) ***individua i casi di esclusione totale o parziale***, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, dall'obbligo di rispetto dei requisiti nonché gli eventuali criteri e modalità per procedere alla loro rilevazione da parte dei tecnici progettisti

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

Art. 25 ter

Sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari, che comprende:
 - a) un **sistema di accreditamento degli esperti** e degli organismi a cui affidare le relative attività, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
 - b) un **sistema informativo per la registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica** emessi;
 - c) un sistema di verifica della conformità degli attestati di prestazione emessi.**
2. E' istituito l'organismo regionale di accreditamento, cui vengono affidate le funzioni necessarie ad assicurare il pieno ed efficace funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici di cui al comma 1.
3. La deliberazione di cui al comma 1 stabilisce le modalità di funzionamento dell'organismo di accreditamento e prevede le procedure per il rilascio degli attestati di prestazione energetica, coerentemente alle indicazioni della direttiva 2010/31/UE e nel rispetto degli indirizzi della normativa nazionale di recepimento.

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

Art. 25 ter

Sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici

(...prosegue)

4. La deliberazione di cui al comma 1 definisce:

- a) le **modalità di gestione del sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti** cui affidare le attività di certificazione energetica degli edifici, tenendo conto dei requisiti di competenza ed indipendenza fissati a livello nazionale e delle norme europee in materia di libera circolazione dei servizi;
- b) le **caratteristiche del sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici**, comprendente gli attestati di prestazione energetica emessi, con obbligo di registrazione degli stessi anche ai fini della relativa validità; a tal fine, la trasmissione dei relativi dati da parte degli organismi e dei soggetti di cui alla lettera a) avviene per via telematica ed in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- c) il coordinamento del sistema informativo sulla qualità energetica degli edifici con quello relativo alle attività di controllo e ispezione degli impianti termici di cui all'articolo 25 quater, comma 2, lettera e);
- d) **le modalità per la realizzazione di programmi annuali di verifica della conformità degli attestati di prestazione energetica da parte dell'organismo di accreditamento** di cui al comma 2, emessi definendo altresì le modalità per l'irrogazione delle relative sanzioni nei casi previsti dalla legislazione vigente; il sistema di verifica è organizzato nel rispetto del principio di equa ripartizione su tutti gli utenti interessati al servizio del relativo costo per la realizzazione delle verifiche; le attività di verifica possono essere realizzate anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile e, in tal caso, i relativi costi sono posti a carico dei richiedenti;
- e) **la procedura attraverso la quale determinare la prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare ai fini della sua attestazione, ivi compresi i metodi, anche semplificati, utilizzabili, nonché il relativo sistema di classificazione**, nel rispetto dei limiti che la normativa nazionale stabilisce per la definizione delle metodologie di calcolo.

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

Art. 25 ter

Sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici

(...prosegue)

5. La Giunta regionale individua l'organismo regionale di accreditamento cui affidare le funzioni di gestione del sistema di certificazione energetica previste al comma 4, lettere a), b) e c); tale organismo può essere individuato anche all'esterno dell'organizzazione regionale.

6. La Giunta regionale promuove programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera a).

7. Per la copertura dei costi necessari alla realizzazione dei programmi di verifica di conformità di cui al comma 4, lettera d), ***i soggetti certificatori accreditati sono tenuti a corrispondere un contributo per ciascun attestato di certificazione*** energetica registrato nel sistema di cui al comma 4, lettera b). I contributi sono riscossi dalla Regione, che può esercitare tale funzione tramite l'organismo regionale di accreditamento. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce l'entità del contributo, tenuto conto dell'ammontare delle spese di gestione del servizio, e ne determina altresì le modalità di applicazione e gestione.

8. La Giunta regionale definisce il modello e i contenuti dell'attestato di prestazione energetica, nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa nazionale.

Regione Emilia-Romagna DGR 1577/2013

modifiche Allegato 1 – Definizioni

attestato di qualificazione energetica:

documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, *non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio*, nel **quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare**, in relazione al sistema regionale di certificazione energetica **ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione**. Al di fuori di quanto previsto al punto 4.2 del presente Atto, l'attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell'interessato anche al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal fine, l'attestato comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell'edificio, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.



Regione Emilia-Romagna DGR 1577/2014 modifiche Allegato 1 – Definizioni

Impianto termico o di climatizzazione: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate .




Regione Emilia-Romagna DGR 1577/2014 modifiche Allegati 2 e 3 – Requisiti

8. Nei casi di cui al [punto 3.1, lettera a\)](#) del presente atto, e nel caso di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti, nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti nell'Allegato 1 del presente Atto è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere la realizzazione di impianti termici centralizzati per la climatizzazione invernale e per la climatizzazione estiva, qualora quest'ultima fosse prevista.

E' possibile derogare a tale obbligo in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un analoga o migliore prestazione energetica riferita all'intero edificio mediante l'utilizzo di una diversa tipologia d'impianto.

9. In tutti gli [edifici esistenti](#) con un numero di unità immobiliari superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di [interventi di ristrutturazione dell'impianto termico](#) è [preferibile](#) il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione tecnica di cui al successivo punto 25.



Regione Emilia-Romagna DGR 1577/2014 modifiche Allegati 2 e 3 – Requisiti

21. QUOTA DI ENERGIA RINNOVABILE SUL FABBISOGNO COMPLESSIVO DI ENERGIA TERMICA

b2) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 1° gennaio 2017:
- del 50% della somma dei consumi complessivamente previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento

10. *Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, in caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione dell'impianto termico o di sostituzione del generatore di calore e comunque entro il 31 dicembre 2016:*

- *nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, é obbligatoria la installazione di sistemi per la contabilizzazione diretta del calore e la termoregolazione per singola unità immobiliare, ove tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.*
- *nei casi in cui la installazione di sistemi di contabilizzazione diretta di cui al punto b) non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, si ricorre all'installazione di sistemi di contabilizzazione indiretta tramite dispositivi (ripartitori) applicati a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore.*

DGR 453/2014 – Soggetti Certificatori

Delibera della Giunta Regionale 7 aprile 2014 n.453

Modifica dei criteri di riconoscimento dei **soggetti cui affidare la certificazione energetica degli edifici**: modifiche alla deliberazione dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n.156 «Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici – Parte prima – Disposizioni generali» e s.m.i., nonché alle deliberazioni di Giunta regionale 1754/08 e 429/12 e successivi provvedimenti

*“7.1 Nell’ambito del sistema di certificazione energetica regionale di cui al punto 6, **sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori, i soggetti di cui all’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”**, con i limiti e le condizioni ivi indicate. Le modalità di realizzazione dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e dei relativi esami, di cui al comma 5 dell’art. 2 del citato DPR 75/2013, sono disciplinate con apposito atto della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge regionale n. 12/2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e delle formazione professionale, anche in integrazione tra loro” che regola, indirizza e sostiene gli interventi nel campo dell’orientamento, dell’istruzione, della formazione e del lavoro. La procedura di accreditamento di cui al punto 6.1 lett. c) definisce le modalità con le quali comunicare le modifiche dei requisiti ai soggetti certificatori e gestire le eventuali situazioni di incompatibilità.”*

Delibera della Giunta Regionale 7 aprile 2014 n.453

Modifica dei criteri di riconoscimento dei soggetti cui affidare la certificazione energetica degli edifici: modifiche alla deliberazione dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n.156 «Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici – Parte prima – Disposizioni generali» e s.m.i., nonché alle deliberazioni di Giunta regionale 1754/08 e 429/12 e successivi provvedimenti

“7.4 I soggetti coinvolti nella procedura di certificazione energetica **devono garantire di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75** “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, al fine di garantire indipendenza e imparzialità di giudizio nello svolgimento delle attività di propria competenza.”

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75

Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00115)

Art. 3 - Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:

- a) nel caso di certificazione di **edifici di nuova costruzione**, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il **non coinvolgimento diretto o indiretto** nel processo di *progettazione e realizzazione* dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' il coniuge ne' un parente fino al quarto grado;
- b) nel caso di certificazione di **edifici esistenti**, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente fino al quarto grado.


il Sistema SACE: analisi dello stato dell'arte



Datawarehouse SACE


Regione Emilia-Romagna SACE

Soggetto Certificatori per iscrizione Odine/Collegio/Albo



Regione Emilia-Romagna SACE


Attestati di Prestazione Energetica emessi



Regione Emilia-Romagna SACE


Attestati di Prestazione Energetica emessi per tipologia di intervento

Unità immobiliari residenziali dotate di APE







Regione Emilia-Romagna SACE

Attestati di Prestazione Energetica – Dotazione da Fonti energetiche rinnovabili



Regione Emilia-Romagna SACE



Attestati di Prestazione Energetica – Dotazione da Fonti energetiche rinnovabili



Regione Emilia-Romagna SACE

Attestati di Prestazione Energetica – Dotazione da Fonti energetiche rinnovabili

Numero impianti da rinnovabili




Numero impianti FER

Regione Emilia-Romagna SACE



Attestati di Prestazione Energetica – Dotazione da Fonti energetiche rinnovabili

Dotazione impianti rinnovabili e intervento edilizio



Regione Emilia-Romagna SACE


Distribuzione numero e frequenza emissione Attestati di Prestazione Energetica






Regione Emilia-Romagna SACE

Distribuzione numero e frequenza emissione Attestati di Prestazione Energetica


Trend ACE emessi - Totale e nuove costruzioni



Effetti della disciplina regionale – Nuovi edifici residenziali proiezione business «as usual»



Effetti della disciplina regionale – Nuovi edifici residenziali proiezione business «as usual»



Prospettive ed evoluzione del sistema regionale di certificazione energetica



Cosa succederà:

- NUOVA Piattaforma SACE (evoluzione)***
 - *Il sistema diventa oneroso con la nuova disciplina*
- AQE (energia globale) APE (energia no-rin.)***
 - *Energia primaria per tutti gli usi energetici*
- entro 240 giorni: nuovo regolamento che disciplinerà l'intera materia***
 - Atto Certificatori (DGR 453/2014)*
 - Atto Certificazione*
 - Atto Requisiti minimi di prestazione e coordinamento*

Grazie per l'attenzione

Arch. Kristian Fabbri

***Consulente NuovaQuasco – Organismo Regionale di Accreditamento
Regione Emilia-Romagna – Servizio Energia ed Economia Verde***



www.kristianfabbri.com